

critério generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88.

(Restituita senza rilievi dalla C.C.A.R. con decisione n. 94617 del 3 novembre 1994).

LA GIUNTA REGIONALE

OMISSIS

DELIBERA

- di recepire il criterio generale per la valutazione di nuovi impianti, modifiche sostanziali, trasferimenti approvato dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico ed Acustico per le Marche nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, e indicato come "All. 1", dando mandato all'ufficio regionale competente, di attenersi ad esso, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi degli art. 7 e 15 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

- di trasmettere alla commissione di controllo i verbali del C.R.I.A.M. del 4/12/90, del 9/2/93 e del 29/6/94, unitamente alla presente deliberazione;

- il presente atto è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13 febbraio 1993, n. 40.

All. "1"

CRITERIO GENERALE PER LA VALUTAZIONE DI NUOVI IMPIANTI, MODIFICHE SOSTANZIALI, TRASFERIMENTI AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 203

PREMESSA

In assenza dei decreti di cui all'art. 3 del D.P.R. 203/88, in particolare delle linee guida e dei valori limite di emissione per nuovi impianti, modifiche sostanziali o trasferimenti, il comitato Regionale per l'Inquinamento Atmosferico ed Acustico per le Marche, in una serie di riunioni tenutesi alla fine dell'anno 1990, aveva individuato, grazie anche ai lavori di una apposita commissione tecnica, il criterio generale di valutazione, da adottare in via sperimentale, che viene illustrato nel seguito. Tale criterio, schematizzato nel flow-chart allegato, è stato applicato con successo per due anni, fornendo uno strumento di valutazione che, per la maggior parte dei casi, ha consentito al CRIAM di esaminare in modo agile ed univoco i progetti di impianti nuovi, di modifiche sostanziali o di trasferimenti, ai fini dell'espressione di parere sulle singole pratiche. In considerazione di quanto sopra e al fine di fornire all'ufficio regionale competente un criterio generale per l'istruttoria e l'autorizzazione di tali impianti, anche in assenza di parere esplicito del CRIAM sulla singola pratica, viene proposta alla presente riunione l'approva-

3
g

Deliberazione della G.R. n. 3913 VP/AMB del
24/10/1994.
DPR n. 203/88 - DPCM 21.7.89 (GU n.
171/89) - LR n. 8/85 - Determinazione del

PARTE PRIMA

zione di tale criterio, fermo restando che impianti, anche esistenti, di particolare complessità o problemi specifici di inquinamento atmosferico, continueranno ad essere anche in futuro sottoposti all'esame del CRIAM. In particolare gli impianti elencati all'allegato 1 al DPCM 21 luglio 1989 (e che sono i soli per i quali la direttiva CEE 84/360 impone a livello comunitario l'obbligo di autorizzazione), rimarranno comunque soggetti all'esame del CRIAM.

L'approvazione di tale criterio generale è mirata alla eliminazione graduale del fonte arretrato di domanda ex art. 6 e 15 del DPR 203/88, non autorizzate, poiché in attesa, secondo la procedura usata, del parere dell'area di cui al DPCM 28/3/83 e allo stesso DPR 203/88).

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Il criterio generale di cui si parla pur stabilendo il principio che per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti, occorre adottare metodi di valutazione più cautelativi di quelli relativi agli impianti esistenti, si riconduce al contenuto del Decreto Ministro Ambiente 12 luglio 1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione", pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. N. 176 DEL 30 LUGLIO 1990.

Il criterio di valutazione si basa sul principio generale che l'impianto nuovo, modificato o trasferito debba prevedere un idoneo dispositivo di abbattimento delle emissioni, se il flusso di massa degli inquinanti è superiore o uguale al 50% del flusso di massa eventualmente indicato negli allegati 1 e 2 al DPCM 12 luglio 1990. Nel caso di più valori, si fa riferimento al più basso dei valori di flusso di massa.

Le tecnologie per l'abbattimento sono reperite nell'allegato 5 al DPCM 12 luglio 1990. Qualora il flusso di massa degli inquinanti nelle emissioni sia inferiore al 50% del valore eventualmente indicato negli allegati 1 e 2 al DPCM 12 luglio 1990, l'emissione viene autorizzata, con la fissazione o meno di limiti in concentrazione.

In caso contrario si possono verificare le seguenti alternative:
- se l'impianto nuovo, modificato o trasferito è compreso fra quelli dell'allegato 2 al DPCM 12 luglio 1990, viene valutato secondo le prescrizioni ivi contenute e le emissioni saranno autorizzate se le concentrazioni poste dall'impresa sono inferiori al valore minimo indicato nello stesso allegato 2, ridotto al 50%;

compendiato nell'allegato 2 le emissioni saranno autorizzate se i singoli inquinanti in esse contenuti hanno concentrazioni inferiori ai valori minimi contenuti nell'allegato 1, ridotti del 50%; nel caso di presenza di più sostanze nella medesima emissione valgono i criteri indicati nello stesso allegato 1.

Qualora non si verifici nessuno dei due casi, cioè l'impianto nuovo, modificato o trasferito non sia elencato nell'allegato 2, né sia possibile rinviare gli inquinanti presenti nelle emissioni nelle tabelle dell'allegato 1, per la valutazione delle emissioni ci si riferisce al T.L.V. (threshold limit values) per mettere in relazione l'inquinante con altri compendati nell'allegato 1, ricorrendone, in modo relativo, il grado di tossicità.

Da questo punto si seguiranno le procedure indicate al caso precedente.

Rispetto al valore di concentrazione dichiarato all'azienda per il singolo inquinante, qualora autorizzabile sulla base dei criteri sopra stabiliti, il limite di concentrazione viene fissato aggiungendo una tolleranza pari al 10% dello scarto fra valore massimo accettabile e valore dichiarato.

Nei casi di sostanze inquinanti per le quali non esistono i riferimenti di cui sopra, il progetto dell'impianto verrà sottoposto all'esame del CRIAM.

Quando sopra detto si applica al singolo punto di emissione, con la prescrizione generale che siano convogliate in un unico camino le emissioni compatibili, ove tecnicamente realizzabile.

Nel caso in cui le emissioni non siano tecnicamente convogliabili, si dovrà valutare caso per caso l'opportunità di considerare le emissioni simili in modo globale (camino virtuale), o meno.

Ai fini dell'ispezione e dell'autorizzazione di impianti nuovi, modificati o trasferiti l'ufficio regionale competente dovrà comunque acquisire il parere, obbligatorio e vincolante, del rappresentante della USL competente per territorio, in senso al CRIAM, espresso su apposita scheda, di cui si allega bozza.

Il parere della USL, oltre a costituire una verifica sulla corretta istruttoria della pratica da parte dell'ufficio regionale competente, deve valutare in particolare la problematica relativa alla localizzazione dell'impianto e la sua collocazione nella realtà del territorio.

Sono possibili deroghe sulla percentuale di riduzione dei valori di emissione, che può discostarsi lievemente dal 50% in più o in meno, sulla base di considerazioni riguardanti la localizzazione dell'impianto e comunque su parere della USL competente per territorio.

CASI PARTICOLARI

Qualora siano comunque presenti in emissione sostanze ritenute cancerogene, o teratogene e/o mutagene, ovvero di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, si farà ugualmente ricorso al CRIAM.

Nel caso di sostanze il cui grado di tossicità, al di là della classificazione di cui al DPCM 12 luglio 1990, suggerisca particolari cautele, si potranno porre alle emissioni limiti anche inferiori a quelli determinati con il presente criterio.

Per le emissioni generate dalla combustione di combustibili.

sarà adottato il criterio generale già individuato dal CRIAM e di fatto applicato nelle autorizzazioni finora rilasciate agli inceneritori, con le correzioni rese necessarie dal disposto del paragrafo 5 allegato 2 al DM 12 luglio 1990, di cui all'allegata bozza di autorizzazione.

Allegati: - flow-chart approvato nella riunione del 4/12/90;
 - scheda parere U.S.L. di competenza;
 - prescrizioni autorizzatorie generali per impianti di incenerimento.

subili convenzionali le emissioni saranno autorizzate con i limiti reperibili nel DM 12 luglio 1990, senza riduzioni.

Per gli impianti di ventilatura di cui al paragrafo 49 dell'allegato 2 al DM 12 luglio 1990 i valori di emissione di 3 mg/Nmc e 50 mg/Nmc per le polveri e le s.o.v. rispettivamente sono ritenuti sufficientemente cautelativi e pertanto applicabili senza riduzione agli impianti nuovi, modificati o trasferiti.

Per gli impianti di incenerimento, restando ferme le procedure per le autorizzazioni ai sensi del DPR 915/82,